

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Il “nuovo” concordato preventivo nel Correttivo della riforma fallimentare.

Come preannunciato sin dalle prime puntate¹, continuiamo l’analisi del recente Correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito solo “**CCII**”), di cui al D.lgs. 147/2020, recante appunto “*Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20*”.

Focalizziamoci su alcune novità che hanno interessato la disciplina procedurale del concordato preventivo.

ALIENAZIONE E AFFITTO DI AZIENDA, DI RAMI DI AZIENDA E DI SPECIFICI BENI.

Il legislatore del Correttivo è intervenuto anzitutto sulla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, quali l’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni (art. 94, comma 2, CCII).

Fermo il principio della necessaria effettuazione di tali atti “*tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità*”, di cui al comma 5 dell’art. 94 CCII, resta la possibilità - già prevista nell’originaria versione del CCII, al comma 6 della stessa norma - che il Tribunale, in caso d’urgenza, autorizzi a procedervi senza tali formalità, ove sussista il rischio che possa essere compromesso l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, alle condizioni aggiuntive che:

- (i) venga sentito il **commissario giudiziale**; e
- (ii) l’interesse per i creditori possa essere compromesso solo **irrimediabilmente**.

Resta fermo l’obbligo di dare adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori del provvedimento e del compimento dell’atto.

Il nuovo comma 6 dell’art. 94 CCII inasprisce dunque le condizioni per il superamento, in casi eccezionali, delle ordinarie regole di compimento degli atti di straordinaria amministrazione, con ciò rendendo palese il timore del legislatore verso usi strumentali della norma.

CONTRATTI PENDENTI

Al comma 1 dell’art. 97 CCII è stata introdotta la sanzione dell’**inefficacia** di patti che consentono il recesso dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

¹ Si veda: [‘Pubblicato in G.U. il Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza’](#).

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Al comma 6, troviamo invece una novità per i casi di richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti - ferma l'efficacia di tale sospensione o scioglimento dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente, effettuata a cura del debitore.

Il legislatore del Correttivo ha infatti regolato gli accadimenti del **periodo compreso tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo**, statuendo che la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Una norma a protezione del debitore, affinché la pendenza dell'iter decisionale sulla sospensione o scioglimento del contratto pendente non lo pregiudichi inutilmente.

RISOLUZIONE DEL CONCORDATO E APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

Il nuovo comma 7 dell'art. 119 CCII precisa che il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo dopo l'accoglimento della domanda di risoluzione, con ciò superando la giurisprudenza che pareva ammettere, almeno implicitamente, la possibilità della dichiarazione di fallimento prima della risoluzione del concordato preventivo.

In ogni caso la disposizione non si applica quando lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura).

Rammentiamo che l'entrata in vigore delle disposizioni del CCII è -ad oggi- prevista per il 1[^] settembre 2021.

24.03.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi, Associate

E: a.fermi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it